

## **CODICE DI PROCEDURA PENALE**

### **Art. 55.**

#### **Funzioni della polizia giudiziaria.**

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .
  2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
- 

## **LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65**

### **(Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)**

#### **Art. 5.**

#### **Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza**

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) **funzioni di polizia giudiziaria**, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;